

**ARIA_2023_418 AQ per servizi di ispezione
impianti termici a favore delle Province e dei
Comuni di Regione Lombardia**

Prot. IA.202x.000xxxx del xx.xx.20xx

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

INDICE

ARTICOLO 1	– NORME REGOLATRICI.....	5
ARTICOLO 2	– DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 3	– OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI.....	10
ARTICOLO 4	– DURATA.....	13
ARTICOLO 5	– CORRISPETTIVI	13
ARTICOLO 6	– VERIFICHE DEL SERVIZIO.....	16
ARTICOLO 7	– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
ARTICOLO 8	– OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	21
ARTICOLO 9	– MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE	26
ARTICOLO 10	– PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G.	27
ARTICOLO 11	– OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	28
ARTICOLO 12	– TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI SERVIZI – PENALI – FORZA MAGGIORE	30
ARTICOLO 13	– CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA	32
ARTICOLO 14	– RISOLUZIONE	33
ARTICOLO 15	– RECESSO	35
ARTICOLO 16	– RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	36
ARTICOLO 17	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO.....	37
ARTICOLO 18	– RISERVATEZZA	39
ARTICOLO 19	– REFERENTI DELL'APPALTATORE	40
ARTICOLO 20	– FORO COMPETENTE.....	40
ARTICOLO 21	– TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	41
ARTICOLO 22	– ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	42
ARTICOLO 23	– CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE	42
ARTICOLO 24	TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ	44
ARTICOLO 25	– CLAUSOLA FINALE.....	47

**ARIA_2023_418 AQ per servizi di ispezione
impianti termici a favore delle Province e dei
Comuni di Regione Lombardia**

SCHEMA ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

LOTTO N. _____ CIG _____

TRA

Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito anche "**ARIA**"), con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Sistema, Via Torquato Taramelli n. 26, CAP 20124, C.F. e P. IVA 05017630152, PEC: protocollo@pec.ariaspa.it in persona del dott. Francesco Ferri, Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante legale della Società

E

_____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale ____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo "**Appaltatore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, PEC _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo "**Appaltatore**")

PREMESSO CHE

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- b) con Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da ARIA S.p.A. dal primo luglio 2019 Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., conseguentemente, il presente accordo quadro e le obbligazioni derivanti dalla Gara ARIA_2020_Servizi di Ispezione degli Impianti Termici continuano con il soggetto ARIA S.p.A quale ente risultante dalla fusione;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di servizi emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;
- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, in più lotti, con più operatori economici, per i servizi di Ispezione degli Impianti Termici, sul quale basare i Contratti applicativi che ciascun Ente provinciale e comunale potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando pubblicato sulla G.U.U.E. in data _____ e sulla G.U.R.I. in data _____;
- e) l'Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario del/i Lotto/i:

N. LOTTO	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO MASSIMO CONTRATTUALE (IVA esclusa)
1	xxx	xxx	Xxx

di detta procedura di gara e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente documento e nel Disciplinare di gara allegato, nonché nei successivi Contratti applicativi;

- f) l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza di responsabilità civile professionale;
- g) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti applicativi che verranno esperiti da ciascun Ente o raggruppamento in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai Contratti applicativi sottoscritti;
- i) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto del servizio da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) l'Appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- k) che il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Appaltatore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 ancora in vigore; (v) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) Documenti di gara: (i) Bando di Gara, (ii) Disciplinare di Gara, (iii) Capitolato tecnico, (iv) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) sul sito internet sul sito www.aria.regione.lombardia.it.
- 3) Documenti prodromici alla stipula del Contratto: (i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010, (ii) Garanzie e Polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore, (iii) atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo); (iv) i modelli fac-simile: Allegati 1 - Fac-simile Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, (v) "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019), (vi) Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici e (vii) Protocollo di intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 4) Ciascun Contratto Applicativo è regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta d'ordine.
- 5) Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi relativi agli Contratti applicativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti, anche regionali, che entreranno in vigore successivamente.
- 6) In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di ARIA S.p.A. /o le *Amministrazioni Contraenti*, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
- 7) Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

8) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei Contratti Applicativi (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti Applicativi, ARIA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e l'*Appaltatore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* sono: l'Allegato "A" (Disciplinare di gara), l'Allegato "B" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "C" (Schema di Contratto Applicativo, Schema RDO e Schema ADO) l'Allegato "D" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'*Offerta Amministrativa*, dell'*Offerta Tecnica* e dell'*Offerta Economica*) di ciascun operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro e l'Allegato "E" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole di Accordo Quadro del Servizio di Ispezioni Impianti Termici, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

(I predetti allegati, ad esclusione del Capitolato Tecnico, saranno predisposti sulla base delle informazioni già riportate negli atti di gara e resi disponibili ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, in quanto strettamente funzionali all'esecuzione dei servizi in oggetto. L'offerta amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica saranno quelle offerte in sede di gara).

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Nell'ambito della presente *Accordo Quadro* si intende per:
- a) **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da ARIA, anche per conto degli Enti, da una parte, e dall'Appaltatore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Contratti applicativi da stipulare nel corso della durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Appaltatore**: impresa o raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese risultato aggiudicatario del lotto [●] della procedura di cui in premessa e che conseguentemente sottoscrive l'Accordo Quadro, impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
 - c) **Clausola T&T** indica la clausola con la quale ARIA S.p.A. e l'Appaltatore si impegnano ad assicurare la tracciabilità e la trasparenza nell'ambito del loro rapporto contrattuale, anche rispetto alla Filiera dei subcontratti;
 - d) **Codice** indica il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e s.m.i. in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

- e) **Codice Identificativo di Gara (CIG)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all'affidamento oggetto del presente Contratto è **[●]**;
- f) **Codice Unico di Progetto (CUP)**, di cui all'art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto a individuazione del singolo intervento;
- g) **Contratto Applicativo**: il contratto stipulato da ciascun Ente o raggruppamento con l'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, indica le Condizioni Particolari di Contratto per ogni singolo intervento;
- h) **Corrispettivo** indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto, di cui all'art. 5 del presente Contratto.
- i) **Disciplinare di gara**: il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione dei singoli Contratti Applicativi;
- j) **Documenti Contrattuali** indica i documenti di cui all'articolo 27 del Disciplinare di Gara, costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso;
- k) **Enti**: Province e Comuni, con numero di abitanti superiore a 40.000, della Regione Lombardia per i quali ARIA ha provveduto a svolgere la fase di Accordo Quadro della procedura in premessa e che, pertanto, provvederanno alla stipula, per quanto di rispettiva competenza, del singolo contratto applicativo nel periodo di validità dell'Accordo Quadro;
- l) **Filiera dei subcontratti** indica la successione dei Subcontratti a partire da quello affidato dall'Appaltatore ad altro operatore economico;
- m) **Forza Maggiore** indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto od imprevedibile, non direttamente imputabile alla parte che lo invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo e assoluto, l'adempimento delle obbligazioni in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore e/o di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano ARIA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti*, l'Appaltatore, per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto; (2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, insurrezioni ed altre agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; (4) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini,

terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio; (5) epidemie e contagi; (6) indisponibilità prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili a ARIA SPA, all'Appaltatore per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto; (7) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la conseguenza.

- n) **Importo Contrattuale:** l'importo complessivo dei servizi di Ispezioni Impianti Termici e accessori oggetto del singolo contratto Applicativo;
 - o) **Offerta** indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di richiesta d'ordine, in conformità alle previsioni della documentazione di gara.
 - p) **Referente dell'Appaltatore** indica il soggetto designato dall'Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il Responsabile del Procedimento o con persona dallo stesso designata;
 - q) **Regione** indica la Regione Lombardia, con sede in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1.
 - r) **Regolamento** indica il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive modifiche e integrazioni, nella parte ancora in vigore.
 - s) **Responsabile Unico del Procedimento** indica il soggetto, nominato da ARIA S.p.A., cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice e del Regolamento.
 - t) **Richiesta d'ordine** indica il documento riepilogativo dei dati e attività previste con cui il Responsabile Unico del Procedimento nominato dalle *Amministrazioni Contraenti*, cui è demandata la titolarità del procedimento, chiede per ogni Contratto Applicativo un preventivo all'Affidatario del presente Accordo Quadro.
 - u) **Sito:** il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.ariaspa.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa al presente Accordo quadro.
 - v) **Subcontratto** indica il contratto che l'Appaltatore o un Subcontraente, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore economico per l'esecuzione del Contratto.
 - w) **RDO** richiesta d'ordine;
 - x) **ADO** accettazione della richiesta d'ordine.
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi

- 1) Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, di esecuzione degli stessi aventi ad oggetto i servizi di ispezione.
- 2) Il quantitativo stimato dell'Accordo Quadro per il Lotto [●], Contratti applicativi è pari a €..... Il presente Accordo Quadro è concluso con più operatori economici aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, potrà contrarre, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n. 50/2016, singoli contratti applicativi.
- 3) l'Appaltatore, si impegna ad offrire il servizio di Ispezioni Impianti Termici, in favore degli Enti nel rispetto dei seguenti vincoli:
 - (i) delle condizioni minime, previste a pena esclusione, del servizio di Ispezioni Impianti Termici e dei servizi ad esso connessi oggetto della procedura in premessa previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e dalla Richiesta d'ordine e relativi allegati;
 - (ii) delle eventuali condizioni (tecniche ed economiche) migliorative del servizio di Ispezioni Impianti Termici e dei servizi ad esso connessi oggetto della procedura in premessa, offerte in sede di Accordo Quadro.
- 4) l'Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, il servizio di Ispezioni Impianti Termici, nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma e delle eventuali ulteriori condizioni migliorative offerte;
- 5) Il quantitativo massimo erogabile con il presente Lotto del Accordo Quadro è pari a €[●] oltre IVA e oneri fiscali, che si stima saranno esperiti nell'arco di validità dell'Accordo Quadro. Il quantitativo massimo per ogni Contratto Applicativo è fissato in € [●].
- 6) L'appaltatore può rifiutarsi di svolgere un massimo di due Richieste d'Ordine non consecutive, come stabilito nel disciplinare di gara. Il rifiuto della terza Richieste d'Ordine comporta la risoluzione contrattuale e lo scorrimento della graduatoria, indipendentemente dal livello di erosione della convenzione, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.
- 7) Il rifiuto della terza Richieste d'Ordine comporta la risoluzione contrattuale e lo scorrimento della graduatoria, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della prestazione.

- 8) Al fine di avviare il singolo Contratto Applicativo derivante dal presente Accordo Quadro, ciascun Ente procederà allo svolgimento delle seguenti attività:
- Definizione dell'Oggetto del Contratto Applicativo, con redazione di documentazione propedeutica all'attivazione del servizio oggetto dell'appalto.
 - consulterà l'Aggiudicatario del Lotto di riferimento dell'Accordo Quadro mediante invio di una **Richiesta d'ordine**, redatta nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e conforme al modello allegato alla documentazione di gara-RDO, e comunque sui seguenti parametri (elenco indicativo ma non esaustivo):
 - luogo/area;
 - oggetto;
 - cronoprogramma/tempistiche delle attività;
 - determinerà la tipologia e la quantità delle prestazioni oggetto del Contratto di servizi.
 - determinerà l'eventuale tipologia di servizi opzionali ed accessori da fornire tra quelli previsti nell'Accordo Quadro e potrà meglio precisarne le modalità di erogazione definite nel Capitolato Tecnico;
 - potrà inserire nello schema di contratto ulteriori penali contrattuali per i casi di mancato rispetto dei suddetti livelli di servizio o di inadempimento contrattuale ovvero determinare un diverso importo per ogni fattispecie;
 - potrà prevedere i livelli di servizio delle prestazioni oggetto del contratto per i servizi opzionali ed accessori di cui al Capitolato tecnico;
 - disciplinerà l'ipotesi di risoluzione e/o recesso;
 - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso dei servizi;
 - prevedrà modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
 - prevedrà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, nonché le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
 - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;tutto nei limiti di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
 - la Richiesta d'Ordine, dovrà descrivere i servizi che l'Aggiudicatario dovrà erogare, specificando altresì gli eventuali Servizi Aggiuntivi richiesti nel rispetto del importo massimo contrattuale del Contratto Applicativo. Nella Richiesta d'ordine dovranno essere precisate le condizioni dei servizi

richiesti, in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Nella Richiesta d'ordine, l'*Amministrazione Contraente* dovrà indicare durata del singolo Contratto Applicativo.

- l'*Amministrazione Contraente* indicherà il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, del referente tecnico individuato per eseguire e coordinare le attività e il CUP del relativo intervento;

9) Con riferimento a ciascun Contratto Applicativo, il concorrente (aggiudicatario dell'Accordo Quadro) dovrà:

- accettare l'offerta economica, con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, con applicato lo sconto da lui stesso offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- garantire necessariamente, per tutti i servizi oggetto del Contratto Applicativo, le medesime caratteristiche minime e le caratteristiche migliorative offerte dal concorrente nella 1^a fase, relativa all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- garantire necessariamente, per gli eventuali Servizi Aggiuntivi, le caratteristiche minime e le specifiche tecniche richieste nel Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro.

10) Al fine di stipulare il Contratto applicativo derivanti dal presente Accordo Quadro, si procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- Emissione di una Richiesta d'ordine con i contenuti specificati al precedente comma 7.
- Accettazione delle condizioni da parte dell'Appaltatore, anche a seguito di una negoziazione su tempi/contenuti/attività.
- Determinazione da parte dell'*Amministrazione Contraente*, con successivo ottenimento di un CIG.
- l'Ente procederà alla stipula del relativo Contratto Applicativo in favore dell'aggiudicatario del presente Accordo Quadro.

11) La procedura sopra descritta per la sottoscrizione dei Contratti Applicativi si svolgerà attraverso l'utilizzazione del sistema telematico (di seguito, anche, "Sintel") messo a disposizione da ARIA S.p.A., conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, mediante il quale verranno gestite le fasi di "Richiesta d'Ordine", presentazione dell'Offerta, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

12) La Richiesta d'Ordine dovrà prevedere un termine congruo per l'attivazione da parte dell'Appaltatore che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dall'invio della richiesta stessa.

13) In caso di mancato riscontro del Fornitore entro il termine di cui al punto 12) l'Ente procederà ad assegnare un termine di ulteriori 5 giorni diffidando il Fornitore che in caso di ulteriore mancato riscontro ciò verrà inteso come primo rifiuto della Richiesta d'Ordine. Di ciò l'Ente ne darà immediata comunicazione ad ARIA, la quale al terzo rifiuto procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro.

**ARIA_2023_418 AQ per servizi di ispezione
impianti termici a favore delle Province e dei
Comuni di Regione Lombardia**

- 14) La Richiesta d'Ordine prevede come allegati la documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento dell'incarico, nonché lo Schema di Contratto Applicativo che sarà sottoscritto con l'Appaltatore a seguito della relativa richiesta d'ordine.
- 15) Nei confronti dell'Appaltatore, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere alle verifiche tecniche e documentali necessarie, si procederà alle comunicazioni relative all'aggiudicazione ed agli adempimenti per la stipula del Contratto entro e non oltre 30 (trenta) giorni della presentazione dell'Offerta.
- 16) *L'Amministrazione Contraente* affida all'Appaltatore, che accetta per il prezzo convenuto a "corpo" e senza riserva alcuna, l'esecuzione, a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica.
- 17) L'Appalto dovrà essere eseguito dall'Appaltatore in accordo e nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali, della normativa applicabile e delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo.

Articolo 4 – Durata

- 1) Il presente Accordo Quadro ha una durata di **24 (ventiquattro)** mesi dalla relativa attivazione in NECA che avverrà di regola entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data della sua ultima sottoscrizione.
- 2) Per durata dell'*Accordo Quadro* si intende il periodo entro il quale ciascun Ente potrà sottoscrivere i singoli Contratti Applicativi;
- 3) *Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione di ciascun Contratto Applicativo per tutto il periodo di vigenza del medesimo;*
- 4) I singoli *Contratti Applicativi*, stipulati dagli Enti a seguito dell'aggiudicazione degli Contratti applicativi, dovranno avere una durata fissata in 24 (ventiquattro) mesi dalla data definita nel singolo appalto.
- 5) È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo Quadro, ovvero dei singoli *Contratti Applicativi*.
- 6) ARIA S.p.A., in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec all'Appaltatore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Articolo 5 – Corrispettivi

- 1) Il Corrispettivo complessivo dell'Appalto è pari a Euro [●] [[●]/00], oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all'I.V.A. nelle misure di legge.
- 2) Il Corrispettivo è determinato a "misura" e sarà concordato per ogni singolo intervento dal responsabile Unico del procedimento con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a cui verranno applicati lo sconto offerto in gara.
- 3) Il Corrispettivo al precedente comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell'Appalto, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.
- 4) Le modalità di pagamento del corrispettivo del Contratto Applicativo sono definite nel Contratto medesimo.
- 5) l'Appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010.
- 6) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che del servizio di Ispezioni Impianti Termici, anche della prestazione dei *servizi connessi* come descritti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 7) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'*Appaltatore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico dell'*Appaltatore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Appaltatore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti Applicativi* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 8) E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25, in tema di "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico".
I Prezzi Oggetto di Rilevazione di cui al comma che precede saranno oggetto di revisione in aumento o in diminuzione conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, su richiesta del Fornitore o su iniziativa di ARIA, secondo le modalità di cui ai successivi commi, in base a [agli indici dei prezzi standard rilevati dall'A.N.AC., ove definiti, o degli elenchi dei prezzi rilevati

dall'ISTAT] («Indice di Riferimento»). In mancanza dell'Indice di Riferimento, si potrà tenere conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (c.d. FOI) disponibile alla data della richiesta.

In particolare, ai fini della revisione si considererà la variazione percentuale tra il prezzo offerto e il prezzo ricalcolato applicando le variazioni dell'indice di riferimento nel periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della richiesta di revisione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) di cui al comma 3 risulti - in valore assoluto - superiore al 10% («Soglia di Riferimento»). In questo caso, la revisione percentuale applicata ai prezzi oggetto di Convenzione sarà pari, in aumento o in diminuzione, alla differenza esistente tra la variazione percentuale di cui al comma 3 e la Soglia di Riferimento (es: nel caso di variazione percentuale calcolata ai sensi del comma 3 pari a +13%, la variazione del prezzo applicata sarà pari a +3%; nel caso invece di variazione percentuale calcolata ai sensi del comma 3 pari a -12%, la variazione del prezzo applicata sarà pari al -2%).

Il Fornitore è tenuto a presentare istanza corredata della documentazione necessaria a individuare la variazione dei prezzi secondo l'Indice di Riferimento applicabile. Il RUP e il DEC condurranno ai sensi del citato art. 106 D.Lgs. 50/2016 una specifica istruttoria volta ad accertare la comprova della variazione dei corrispettivi e il cui esito sarà comunicato al Fornitore entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza e con la contestuale pubblicazione dei nuovi prezzi. Il Prezzo aggiornato sarà applicato ai prezzi di Convenzione («Prezzi Revisionati») a far data dalla pubblicazione ad opera di ARIA dei nuovi prezzi, sia in caso di aggiornamento su istanza del Fornitore, sia in caso di revisione/aggiornamento su iniziativa di ARIA.

La revisione ordinaria dei prezzi potrà essere attuata decorsi dodici mesi dalla stipula della convenzione e una sola volta.

I Prezzi Revisionati saranno pubblicati sul relativo sistema [...], e i singoli Enti aderenti saranno tenuti ad applicarli agli Ordinativi di Fornitura/Contratti Esecutivi stipulati successivamente all'entrata in vigore dei Prezzi Revisionati stessi

Per quanto riguarda gli Ordinativi di Fornitura/Contratti Esecutivi, in corso di esecuzione, resta a carico degli Enti Sanitari provvedere, con propria determinazione, all'aggiornamento dei Prezzi secondo le rilevazioni effettuate da ARIA limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione. A tal fine, gli Enti Sanitari potranno utilizzare i Prezzi Revisionati pubblicati da ARIA.

Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi dei Contratti di Fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore

che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente Sanitario, questo avrà diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

- 9) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D.Lgs. 50/2016, ARIA S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza di Regione Lombardia, stipula il presente Accordo Quadro a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché ai fini dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs, la Stazione Appaltante è l'Amministrazione Contraente, ossia, l'Amministrazione che utilizza la presente mediante l'attivazione di Contratti applicativi e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario.
- 10) Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, verrà corrisposto sulla base delle singole fatture relative ai singoli interventi, secondo le modalità e le condizioni di previste nei singoli Contratti Applicativi.

Articolo 6 – Verifiche del servizio

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto Applicativo* relativo i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al *Capitolato Tecnico*.
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARIA e all'*Appaltatore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Contratti Applicativi*.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'*Appaltatore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto Applicativo*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, l'*Appaltatore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche

non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi¹ dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, l'*Appaltatore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare a ARIA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo dei servizi* ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
 - il CIG della procedura,
 - il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo*;

¹ Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D.Lgs. n.385/1993.

**ARIA_2023_418 AQ per servizi di ispezione
impianti termici a favore delle Province e dei
Comuni di Regione Lombardia**

- nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo*;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARIA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti applicativi*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- 3) Con riferimento a ciascun *Contratto Applicativo*, le fatture relative a ciascuna *Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico* inviata dalle *Amministrazioni Contraenti* saranno emesse dall'*Appaltatore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti* con cadenza mensile (salvo differente accordo con l'*Amministrazione Contraente*) /alla data di erogazione del *Servizio*, ed allegando alle fatture l'eventuale dettaglio (relativo al mese di riferimento) secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla dall'erogazione del *Servizio*, salvo diverso accordo tra *Amministrazione Contraente* e *Appaltatore*.
- 4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo del servizio oggetto della *Richiesta di Ordine Elettronico*; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali

come da normativa vigente;

Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo del servizio; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente. Inoltre, unitamente al totale fatturato, l'*Appaltatore* è tenuto a comunicare all'Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione:

- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti Applicativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo del servizio, come riportato nel Capitolato Tecnico. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo stesso e alla Richiesta di *Ordine Elettronico* cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.
- 6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente *Convenzione*, all'*Ordinativo* e alla *Richiesta di Ordine Elettronico* cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
- 7) L'*Appaltatore* potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Ente Contraente nell'Ordinativo e normativamente previsto. In tal caso l'Amministrazione Contraente indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:
 - 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006;

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 l'*Appaltatore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.

- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. _____, intestato all'*Appaltatore*, presso _____, IBAN _____. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Convenzione nonché il CIG derivato inerente il singolo *Contratto applicativo* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto applicativo*, ove obbligatorio.

Il *Appaltatore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARIA S.p.A. in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a

**ARIA_2023_418 AQ per servizi di ispezione
impianti termici a favore delle Province e dei
Comuni di Regione Lombardia**

comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono: _____ C.F. _____.

- 10) *L'Appaltatore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, *l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.*
- 11) Eventuali comunicazioni di contestazione per la qualità dei Servizi forniti trasmesse dalle *Amministrazioni Contraenti*, secondo quanto descritto nel *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli *Servizi* oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*.
- 12) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, *l'Appaltatore* potrà sospendere il servizio e la prestazione dei *Servizi* e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi*. Qualora *l'Appaltatore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, *l'Ordinativo* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da ARIA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.
- 13) *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese).*
Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente*. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
- 14) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativi*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dall'*Appaltatore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per *l'Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'*Appaltatore* cedente, ivi

inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'*Appaltatore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi* diversi.

- 15) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARIA S.p.A. e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere all'*Appaltatore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 16) Relativamente a ciascun *Contratto applicativo*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dall'*Appaltatore* con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto applicativo sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 8 – Obblighi dell'Appaltatore

- 1) L'Appaltatore, nel corso dell'Accordo Quadro, si impegna:
- a mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - a tenere costantemente aggiornati i documenti amministrativi ed i relativi dati richiesti per la partecipazione al presente Accordo Quadro; pertanto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare ad ARIA, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione intercorsa con riferimento relativa a tali dati.
- 2) L'Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, la documentazione amministrativa richiesta e presentata per la procedura e la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Appaltatore ha l'obbligo di comunicare ad ARIA - entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo - ogni modificazione e/o integrazione relativa a:
- i. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016
 - ii. le informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura di cui alle premesse;

iii. ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse.

- 3) L'Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto.
- 4) L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo ARIA S.p.A. da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.
- 5) L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta incondizionatamente e si obbliga a rispettare le disposizioni di cui al "Codice Etico degli Appalti Regionali", al "Protocollo di Intesa per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti di Lavori Pubblici", documenti di gara e contrattuali.
- 6) L'Appaltatore si obbliga, altresì, a trasmettere e a far rispettare le disposizioni di cui al "Codice Etico degli Appalti Regionali", al "Protocollo di Intesa per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti di Lavori Pubblici", documenti di gara e contrattuali, a tutti i fornitori di servizi.
- 7) L'Appaltatore si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL e CCPL dell'edilizia; l'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del "Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei Luoghi di lavoro", nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.
- 8) L'Appaltatore si obbliga ad osservare rigorosamente le condizioni economiche e normative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile. L'inosservanza a tale obbligo determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare rigorosamente gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti dalle organizzazioni Sindacali firmatarie del "Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro", nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

- 9) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Contratti applicativi basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- 10) L'Appaltatore si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all'Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all'atto dell'assunzione o nel corso dell'esecuzione dei Servizi nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad ARIA SPA la formalizzazione di tale denuncia. La violazione o l'inosservanza all'obbligo di cui a tale norma determinerà le conseguenze di cui al successivo articolo 19.
- 11) L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente Contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
- 12) Ai fini di cui al precedente articolo 7.12, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 13) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al singolo Contratto applicativo, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e i Codici Unici di Progetto (CUP) del relativo intervento.
- 14) In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 19 del presente Contratto. L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità.
- 15) L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nei Contratti applicativi.

- 16) Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Contratto Applicativo; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
- 17) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti applicativi, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di ARIA S.p.A e/o Amministrazioni Contraenti, assumendosene ogni relativa alea.
- 18) L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali;
- 19) L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ad ARIA, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Applicativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
- 20) L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo Quadro e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesima e/o dei singoli Contratti Applicativi, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente il Contratto Applicativo da essa emesso.
- 21) L'Appaltatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
- fornire i servizi oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara;
 - fornire, se richiesti dall'Ente, i servizi di cui al Capitolato Tecnico;

- manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento del servizio oggetto dell'*Accordo Quadro*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARIA S.p.A. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nel presente *Accordo Quadro* e nei *Contratti Applicativi*;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'*Accordo Quadro* e dei *Contratti Applicativi*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 22) L'Appaltatore si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, a tal fine il Appaltatore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- 23) L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell' *Appaltatore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 24) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 25) L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.

- 26) L'*Appaltatore* si obbliga a consentire a ARIA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dall'*Appaltatore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei *Contratti Applicativi*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARIA S.p.A. si riserva di verificare la conformità del servizio, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti dell'*Appaltatore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 27) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'*Accordo Quadro*, resteranno ad esclusivo carico del *Appaltatore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Appaltatore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, di ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Appaltatore* ogni relativa alea.

Articolo 9 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

- 1) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative all'*Accordo Quadro*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* di cui al *Capitolato Tecnico*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta all'*Appaltatore*, il quale dovrà comunque inviare a ARIA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
- 2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* del presente Contratto e per tutta la durata dell'*Accordo Quadro*, l'*Appaltatore* su richiesta di ARIA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Contratti Applicativi*, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica.

A seguito della stipula del presente atto, ARIA S.p.A. indicherà all'*Appaltatore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARIA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per l'*Appaltatore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o

interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).

- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, l'*Appaltatore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di ARIA S.p.A., salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 4) In ogni caso ARIA S.p.A., al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere all'*Appaltatore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARIA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 5) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction.
- 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'*Appaltatore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARIA S.p.A. che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a ARIA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento dell'*Amministrazione* medesima contesti all'*Appaltatore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto Applicativo*.

Articolo 10 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

- 1) L'*Appaltatore* dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "**Patto di Integrità**") pubblicato quale allegato al disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*.
- 2) L'*Appaltatore* dichiara di aver preso visione del "Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARIA (di seguito "**Codice Etico**") approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale

della stessa www.ariaspa.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.

- 3) L'Appaltatore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "**Modello**"), adottato da ARIA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.ariaspa.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso.
- 4) L'Appaltatore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 5) L'Appaltatore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARIA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 6) Qualora l'Appaltatore metta a disposizione di ARIA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARIA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno ARIA Sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5.
- 7) L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARIA S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 11 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) L'Appaltatore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) L'Appaltatore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

**ARIA_2023_418 AQ per servizi di ispezione
 impianti termici a favore delle Province e dei
 Comuni di Regione Lombardia**

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- 4) L'*Appaltatore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) L'*Appaltatore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'*Appaltatore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.
- 7) L'*Appaltatore* prende atto ed accetta che i *Servizi* oggetto del presente appalto devono essere svolti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro, definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, l'*Appaltatore* si obbliga a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nello svolgimento del *Servizi* che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
 - b) fornire, su richiesta di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nel servizio;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nel servizio, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARIA S.p.A. e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi;

- e) dimostrare, su richiesta di ARIA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 8) Il Responsabile del Procedimento del singolo Contratto Applicativo, procede alle attività di verifica previste in materia secondo quanto previsto all'art.101 D.Lgs 50/2016

Articolo 12 – Termine di ultimazione dei servizi – Penali – Forza maggiore

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico:

- 1) Il mancato aggiornamento delle informazioni di cui al precedente articolo 10 comma 2 prevede l'applicazione da parte di ARIA S.p.A. di una penale pari all'1 ‰ dell'importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
- 2) Le penali saranno definite all'interno dei singoli "Contratti applicativi", ogni Amministrazione contraente, dovrà definire un minimo di due milestone su cui calcolare le penali contrattuali.
- 3) Qualora il ritardo rispetto al cronoprogramma/tempistiche definite nel singolo Contratto Applicativo superi i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, senza che i servizi siano stati completati, l'Ente potrà risolvere il Contratto, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni, ai sensi dell'art.1456 cc.
- 4) La penale verrà notificata all'Appaltatore, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facoltà per l'Ente, in ordine ai suddetti inadempimenti, di rivalersi mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte.
- 5) In caso di ritardo rispetto al termine stabilito nel Contratto Applicativo, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al 1 per mille del Corrispettivo del singolo Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a tale termine.
- 6) Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Contratto Applicativo, l'Ente potrà risolvere, ai sensi dell'art 1456 cc, il Contratto e rifornirsi altrove, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
- 7) Resta salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
- 8) La durata del presente Contratto è fissata in complessivi [●] giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo Quadro per un periodo massimo di

ulteriori [●] mesi ([●] gg naturali e consecutivi), a partire della scadenza del contratto iniziale. L'eventuale proroga sarà da intendersi agli stessi patti e condizioni del presente affidamento, fino all'esaurimento dell'importo posto a base gara.

- 9) Le singole attività saranno attivate con un "Contratto applicativo".
- 10) Qualora il ritardo rispetto al cronoprogramma/tempistiche definite nel singolo Contratto Applicativo superi i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, senza che i servizi siano stati completati, ARIA S.p.A. potrà risolvere il Contratto, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
- 11) La penale verrà notificata all'Appaltatore, previa contestazione scritta da parte del Responsabile del Procedimento del singolo Contratto Applicativo e contabilizzata in detrazione in occasione del primo pagamento utile. Resta salva la facoltà per ARIA S.p.A., in ordine ai suddetti inadempimenti, di rivalersi mediante trattenuta sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte.
- 12) In caso di ritardo rispetto al termine di cui al precedente 10), l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari al 1 per mille del Corrispettivo, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto a tale termine.
- 13) Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, ARIA S.p.A. potrà risolvere il Contratto e rifornirsi altrove, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggior differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salva ed impregiudicata l'azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
- 14) Nell'ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all'art. 2 del presente Contratto, l'Appaltatore, il cui adempimento delle obbligazioni è impedito o ritardato dall'evento, dovrà darne tempestivamente – e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento - comunicazione ad ARIA S.p.A. e l'Amministrazione Contraente:
 - indicando la prevedibile durata dell'evento, con una sua descrizione, e l'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;
 - indicando i rimedi che intende attivare.
- 15) Successivamente le Parti verificheranno mediante apposito verbale dette circostanze ed individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.
- 16) In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a:
 - fornire all'altra Parte una stima della durata dell'evento e dell'impatto che lo stesso ha sull'adempimento delle proprie obbligazioni;

- esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire ad adempiere;
 - porre in essere ogni possibile attività al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento;
 - porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione del Contratto;
 - informare costantemente l'altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli effetti - al fine di porre sotto controllo o far cessare l'evento e a recuperare il ritardo nell'esecuzione del Contratto ed a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell'evento nell'esecuzione dello stesso;
 - comunicare senza indugio all'altra Parte la cessazione dell'evento.
- 17) Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto ad una proroga dei termini contrattuali per un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito.
- 18) Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente comma 14), l'Appaltatore avrà diritto alla sola proroga del tempo di realizzazione dei Servizi pari al ritardo effettivamente conseguito, con esclusione di qualsiasi compenso, indennizzo o risarcimento.
- 19) Qualora l'evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività per un periodo di tempo superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, l'Appaltatore può recedere dal Contratto. In tal caso, avrà diritto al solo pagamento della parte di Servizi regolarmente eseguita ed accettata da ARIA S.p.A. e l'Amministrazione Contraente.
- 20) L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei Servizi tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Articolo 13 – Cauzione Definitiva e copertura assicurativa

- 1) Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha consegnato ad ARIA S.p.A., contestualmente alla stipula del presente Contratto, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, per un importo di Euro [2] ([2])/00 nel rispetto di quanto ivi previsto. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui ARIA SPA si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nel caso di perizia di variante in corso d'opera, l'Appaltatore è obbligato ad integrare proporzionalmente l'importo della suddetta garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice.
- 2) La suddetta cauzione dovrà avere una durata pari a quella dell'Accordo Quadro.

- 3) La cauzione copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti con la stipula del Contratto Applicativo. Qualora l'ammontare della cauzione prestata, ai sensi del precedente comma 1, dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, ivi comprese l'applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere al suo reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
- 4) Polizza di responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.
- 5) La copertura assicurativa di cui al precedente comma decorre dalla data di sottoscrizione del presente Contratto e dovrà espressamente prevedere la qualifica di terzi a ARIA S.p.A., e ai dipendenti e consulenti di ARIA S.p.A.
- 6) Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore.
- 7) L'Appaltatore ha consegnato ad ARIA S.p.A., alla stipula del presente Contratto i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.
- 8) Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a ARIA S.p.A., ai dipendenti e consulenti di ARIA S.p.A., anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità di ARIA S.p.A. per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
- 9) Nel periodo di garanzia l'Appaltatore si obbliga a porre rimedio, a proprie spese e senza alcun addebito ad ARIA S.p.A., mediante riparazione o sostituzione dei componenti danneggiati denunciati da ARIA S.p.A. e, anche dopo le verifiche tecniche, entro trenta giorni dalla loro scoperta. Gli interventi dovranno essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera raccomandata A.R. con la quale ARIA S.p.A. e Amministrazioni Contraenti avrà denunciato i vizi e le difformità rilevate.
- 10) In caso di inerzia dell'Appaltatore, ARIA S.p.A. potrà far eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo all'Appaltatore, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

Articolo 14 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del Appaltatore anche di uno solo degli obblighi che saranno assunti con la stipula del relativo Contratto applicativo, l'Ente competente avrà facoltà di comunicare al Appaltatore, a

mezzo PEC., una diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Ente competente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.

- 2) In ogni caso, ARIA - nella fase di esecuzione del presente Accordo Quadro - e Ente competente - nella fase di svolgimento e di esecuzione del Contratto Applicativo - anche senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Appaltatore con PEC, rispettivamente il presente Accordo Quadro (per la parte relativa al Appaltatore inadempiente) ed il Contratto applicativo nascente dall'Accordo Quadro, nei seguenti casi:
- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ordine generale e personale richiesti per la partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, per la stipula del medesimo Accordo Quadro e per la stipula del competente Contratto Applicativo;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d) in casi di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- 3) In tutti i casi di risoluzione previsti, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti applicativi rispettivamente ARIA e/o l'Ente competente avranno diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARIA e/o dell'Ente competente al rispettivo risarcimento dell'ulteriore danno.
- 4) La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa, per l'Appaltatore interessato, all'aggiudicazione dei ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti applicativi eventualmente stipulati allo stesso.
- 5) Resta inteso che ARIA, in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, e l'Ente competente, in caso di risoluzione del relativo Contratto applicativo, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore ai sensi dell'art. Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione per

grave inadempimento, rispettivamente ARIA e l'Ente competente si riservano di procedere, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016

- 6) È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore - risolvere il Contratto applicativo per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.
- 7) Nell'ipotesi di:
- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto applicativo*,
 - rifiuto per la terza volta delle Richiesta di ordinativo;
 - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,
- le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Contratti Applicativi* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'*Appaltatore* con PEC.
- 5) In caso di risoluzione dei *Contratti Applicativi* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, ARIA S.p.A. procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dall'*Appaltatore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 6) Nei casi di risoluzione dei *Contratti Applicativi* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante PEC, a ARIA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul *NECA*.
- 7) Resta inteso che ARIA S.p.A. e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dei singoli *Contratti Applicativi*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'*Appaltatore*.
- 8) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento dell'*Appaltatore* o di risoluzione per grave inadempimento, ARIA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 15 – Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARIA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto Applicativo* e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'*Appaltatore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'*Appaltatore*;
 - b) reiterati inadempimenti dell'*Appaltatore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto applicativo*, tra cui, in particolare, l'invio da parte dell'*Appaltatore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi all'*Appaltatore* con lettera PEC.
 - 3) In tutti i casi di recesso, l'*Appaltatore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.
 - 4) Qualora ARIA S.p.A. receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere attivati nuovi *Contratti applicativi* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *contratti Applicativi* già emessi, da comunicarsi all'*Appaltatore* con PEC.

Articolo 16 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula dei *Contratti Applicativi*, l'*Appaltatore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'*Appaltatore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Sono a carico dell'*Appaltatore* tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei Servizi; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

- 3) L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti da ARIA S.p.A. e/o ciascuna *Amministrazione Contraente* a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei Servizi, anche se determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
- 4) Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Servizi. A tale scopo, all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore produce idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 103, comma 7, del Codice a copertura:
 - a. degli eventuali danni subiti da ARIA S.p.A. e/o ciascuna *Amministrazione Contraente* a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e beni, anche pre-esistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei Servizi;
 - b. della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei Servizi.
- 5) L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARIA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 6) Anche a tal fine, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti Applicativi*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dei *Contratti Applicativi* pena la sua risoluzione.
- 7) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dei *Contratti Applicativi*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per ARIA S.p.A. e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo quadro ed ogni singolo *Contratto Applicativo* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.
- 8) Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 17 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

- 1) È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli *Contratti Applicativi*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e ARIA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto.

- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nel presente *Contratto*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ARIA S.p.A. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARIA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva all'Accordo Quadro il quale è disciplinato nei seguenti commi.
- 5) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 del presente *Contratto*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione all'Appaltatore da parte di ARIA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento dell'Accordo Quadro in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
- 6) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Appaltatore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli l'Appaltatore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di ARIA S.p.A. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Appaltatore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Appaltatore come precedentemente descritto.
- 7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* all'Appaltatore da parte di ARIA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Contratti applicativi. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Contratti Applicativi in essere.

- 8) ARIA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione del *Contratto* medesimo da parte dell'Appaltatore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

Articolo 18 – Riservatezza

- 1) L'*Appaltatore* assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'*Appaltatore*, pertanto, si obbliga a manlevare le *Amministrazioni Contraenti* e ARIA S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutta la documentazione di cui alla Relazione Tecnica, riguardante l'oggetto del Contratto, e ad astenersi, salvo esplicito benestare di ARIA S.p.A. e *Amministrazioni Contraenti*, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie, notizie od articoli su quanto fosse venuto a conoscenza in relazione all'adempimento del Contratto medesimo.
- 3) La pubblicizzazione e/o diffusione di tali dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessità strettamente correlate alla esecuzione dei Servizi dovrà in ogni caso essere preventivamente convenuta nei termini e modalità con ARIA S.p.A. e *Amministrazioni Contraenti*.
- 4) In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire ARIA S.p.A. e *Amministrazioni Contraenti* tutti i danni che ad essa dovessero derivare.
- 5) Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato del Contratto e per un periodo di tre anni.
- 6) Qualora venga promossa nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARIA S.p.A. un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'*Appaltatore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARIA S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto l'*Appaltatore* delle suddette iniziative giudiziarie.
- 7) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARIA S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto e/o dei singoli *Contratti Applicativi*, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 19 – Referenti dell'Appaltatore

- 1) Ai fini della stipula del presente *Accordo Quadro*, l'*Appaltatore* ha nominato un *Referente dell'Appaltatore* per l'esecuzione del presente *Accordo Quadro*, quale referente nei confronti di ARIA S.p.A., nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il *Referente dell'Appaltatore* avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'*Appaltatore*.
- 2) Le Parti danno atto che:
 - (i) il Responsabile del Procedimento è:
[●]
c/o [●] - [●] - [●][●]
tel. [●] – fax [●] – email [●] – pec [●]
 - (ii) Il Referente dell'Appaltatore è:
[●]
c/o [●] - [●] - [●][●]
tel. [●] – fax [●] – email [●] – pec [●]
- 3) Ciascuna Parte dovrà comunicare all'altra, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo fax o PEC, l'eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell'Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata da ARIA S.p.A. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 4) Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite lettera, fax o PEC alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2.
- 5) L'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Responsabile del Procedimento il nominativo del proprio Responsabile Tecnico, che dovrà essere sempre presente durante l'esecuzione dei servizi, comunicando per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.
- 6) Si precisa in ogni caso che unico soggetto abilitato a rappresentare a tutti gli effetti l'Appaltatore, interloquendo con il Responsabile del Procedimento o con persona dallo stesso designata, rimane il Referente dell'Appaltatore

Articolo 20 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'*Appaltatore* e ARIA S.p.A., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'*Appaltatore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti Applicativi*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti Applicativi*, l'*Appaltatore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio.

Articolo 21 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 3) Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- 4) ARIA S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Contratti Applicativi per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso. I dati personali sono trattati da ARIA S.p.A. al fine di adempiere agli obblighi legali connessi al contratto. La base giuridica legittimante il suddetto trattamento è quella ex art. 6, co.1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto.
- 5) Il trattamento avviene altresì per fini di studio e statistici, in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARIA S.p.A. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Il conferimento dei dati è funzionale all'esecuzione del contratto in essere tra le parti.
- 7) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, soggetti nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento o in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa privacy già resa nel bando di gara e suoi allegati.

- 8) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è ARIA – Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Torquato Taramelli, n. 26.
- 9) Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@ariaspa.it
- 10) I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati al contratto in essere tra le parti.
- 11) Nell'ambito dei singoli Contratti applicativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed l'Appaltatore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i..

Articolo 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico dell'*Appaltatore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARIA S.p.A. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) L'*Appaltatore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'*Appaltatore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'*Appaltatore*.

Articolo 23 – Condizioni risolutive espresse

- 1) In caso di inadempimento dell'*Appaltatore* anche a uno solo dei successivi punti, l'Accordo Quadro è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'*Appaltatore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'*Appaltatore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'*Appaltatore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- f. impiego di personale non dipendente dell'*Appaltatore*;
- g. sub-appalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- h. perdita, da parte dell'*Appaltatore*, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i. penalità superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- j. servizi sostanzialmente difformi da quanto richiesto;
- k. quando l'*Appaltatore*, per qualsiasi ragione non prevista e non giustificata, sospenda l'esecuzione dei Servizi;
- l. grave inadempimento agli obblighi sulla tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- m. grave inadempimento agli obblighi di cui al "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali";
- n. Il rifiuto del terzo contratto comporta la risoluzione contrattuale e lo scorrimento della graduatoria, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della prestazione.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente *Contratto* si intende risolto e ARIA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARIA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- 2) È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa: pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.
- 3) Qualora nel corso del rapporto contrattuale, ARIA S.p.A. e/o le amministrazioni Contraenti, su segnalazione del Responsabile Unico del Procedimento e/o Direttore dell'esecuzione, accertasse che la esecuzione del Contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, la stessa ARIA SPA potrà fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c., un congruo termine entro il quale

l'Appaltatore si dovrà conformare alle prescrizioni richieste. Trascorso inutilmente detto termine ARIA SPA provvederà a notificare la risoluzione del Contratto.

- 4) La risoluzione sarà notificata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R e nel termine di dieci giorni da tale notifica ARIA SPA procederà alla ricognizione e presa in consegna dei servizi già eseguiti.
- 5) Le eventuali contestazioni in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio dei servizi, non potranno essere invocate dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di eseguire i servizi.

Articolo 24 Trasparenza e Tracciabilità

- 8) L'Appaltatore/Aggiudicatario della Convenzione, insieme ai subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto, è tenuto a garantire la tracciabilità e la trasparenza della fase di esecuzione del contratto, nei modi e tempi di seguito specificati, mediante la trasmissione Ente (Soggetto Attuatore esterno), per ogni subcontratto affidato, delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990.
- 9) L'Ente (Soggetto Attuatore esterno) è tenuta alla verifica del pieno rispetto delle norme sopra richiamate mediante la trascrizione delle clausole T&T nel subcontratto o suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario.
- 10) L'Ente (Soggetto Attuatore esterno) si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia sui subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che su quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.
- 11) L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della Scheda T&T sul "Sistema di Tracciabilità & Trasparenza e adempimenti Anagrafe Esecutori SISMA 2012" è in capo all'Appaltatore/Aggiudicatario, che è il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS.
- 12) I dati da inserire nella Scheda T&T sono i seguenti:

Scheda Sub Contratto

Amministrazione aggiudicatrice

Ragione Sociale *	Rup *	Fax *	Sito *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Contratto Principale

Tipologia *	Oggetto *	Cig *	Cup *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Aggiudicatario

Aggiudicatario del Contratto *	Importo di Aggiudicazione *	Importo complessivo (con variazioni) *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Affidante il Sub-Contratto

Ragione Sociale *	Codice Affidante il Sub- Contratto *	Nome referente *	Cognome referente *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Codice Fiscale referente *	E-Mail *
		<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sub-Contratto

Tipologia Inquadramento*	Tipologia *	Oggetto *	Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importo *	Data Stipula *	Data Prevista Fine Contratto*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Affidatario del Sub-Contratto

Ragione Sociale *	Indirizzo *	Codice Fiscale / P. IVA *	E-Mail *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Iscrizione CC/AA/REA *	Iban C/C dedicato *	Gestione Iban C/C dedicato	Codice Affidatario del Sub- Contratto *
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Regione Sede Legale	Provincia Sede Legale	Comune Sede Legale	CAP Sede Legale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Indirizzo Sede Legale	<input type="text"/>		
Ordine Professionale	Regione Ordine Professionale	Provincia Ordine Professionale	Numero iscrizione Ordine Professionale
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**ARIA_2023_418 AQ per servizi di ispezione
impianti termici a favore delle Province e dei
Comuni di Regione Lombardia**

Iban C/C debitore Delegato ad operare su C/C
(Nome)Delegato ad operare su C/C
(Cognome)Delegato ad operare su C/C
(Codice Fiscale)

Annotazioni sul Sub-Contratto

Annotazione Variazioni Societarie e Direzione Tecnica

Data annotazione

Persona delegata ad operare

Nome *

Cognome *

Codice Fiscale *

E-Mail *

 Intestazione fiduciaria

Dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.

 Veridicità delle informazioni

L'attestante attesta la veridicità delle informazioni sul subcontratto e il subcontraente.

Oltre a queste

informazioni, nella scheda del subcontratto saranno riportate (una volta sviluppate le evolutive in corso del Sistema di Tracciabilità & Trasparenza e adempimenti Anagrafe Esecutori SISMA 2012) le seguenti informazioni riguardanti l'Affidatario del subcontratto:

- Provincia
- Comune
- CAP

13) Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Ente (Soggetto Attuatore esterno) all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

14) La compilazione della Scheda T&T a cura dell'Appaltatore/Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione all'Ente (Soggetto Attuatore esterno) della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa, di rilascio del nulla osta o di mera comunicazione, a seconda che trattasi, rispettivamente, di Subappalto, Subaffidamento o Subcontratto);

- 15) La pubblicazione della scheda sull' Applicativo "Sistema Tracciabilità & Trasparenza e adempimenti Anagrafe Esecutori SISMA 2012" avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta sulla base della documentazione prodotta dall'Appaltatore/Aggiudicatario;
- 16) A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.
- 17) La mancata compilazione della Scheda T&T è causa ostativa all'ingresso in cantiere del subcontraente e, più in generale, all'avvio delle prestazioni assunte dall'Affidatario.
- 18) È equiparato alla omessa compilazione della Scheda T&T quello dell'inserimento di informazioni non corrispondenti al vero.
- 19) In tal l'Ente (Soggetto Attuatore esterno) si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Articolo 25 – Clausola finale

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli *Contratti Applicativi* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro e/o dei singoli *Contratti Applicativi* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, Applicativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata "*Dichiarazione di accettazione specifica delle*

**ARIA_2023_418 AQ per servizi di ispezione
impianti termici a favore delle Province e dei
Comuni di Regione Lombardia**

clausole dell'Accordo Quadro per i servizi di Ispezioni Impianti Termici ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti
S.p.A.**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

Costituiscono allegati al presente Accordo Quadro si da costituirne parte integrante:

- Allegato "A" (Disciplinare di gara),
- Allegato "B" (Capitolato Tecnico),
- l'Allegato "C" (Schema di Contratto Applicativo, Schema RDO e Schema ADO)
- Allegato "D" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica),
- Allegato "E" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per servizi di Ispezioni Impianti Termici, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

**ARIA_2023_418 AQ per servizi di ispezione
impianti termici a favore delle Province e dei
Comuni di Regione Lombardia**

(Allegato E)

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per i servizi di ispezione impianti termici, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto _____, quale procuratore legale rappresentante del *Appaltatore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme Regolatrici); Articolo 2 (Definizioni); Articolo 3 (Oggetto Dell'accordo Quadro E Dei Contratti Applicativi); Articolo 4 (Durata); Articolo 5 (Corrispettivi); Articolo 6 (Verifiche Del Servizio); Articolo 7 (Tracciabilità Dei Flussi Finanziari, Fatturazione E Pagamenti); Articolo 8 (Obblighi dell'appaltatore); Articolo 9 (Monitoraggio E Reportistica Della Convenzione); Articolo 10 (Patto Di Integrità, Codice Etico E M.O.G.); Articolo 11 (Obblighi Relativi Al Rapporto Di Lavoro E Obblighi Di Responsabilità Sociale); Articolo 12 (Termine Di Ultimazione Dei Servizi – Penali – Forza Maggiore); Articolo 13 (Cauzione Definitiva E Copertura Assicurativa); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Responsabilità Civile E Polizza Assicurativa); Articolo 17 (Divieto Di Cessione Del Contratto E Casi Di Nuovo Contraente Del Contratto); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 19 (Referenti dell'appaltatore); Articolo 20 (Foro Competente); Articolo 21 (Trattamento Dei Dati, Consenso Al Trattamento); Articolo 22 (Oneri Fiscali E Spese Contrattuali); Articolo 23 (Condizioni Risolutive Espresse); Articolo 24 (Trasparenza e Tracciabilità); Articolo 25 (Clausola Finale).

L'APPALTATORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*